

COMUNE DI CUREGLIA



REGOLAMENTO INERENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUREGLIA

Art. 1 Basi legali

Il presente Regolamento è retto dagli articoli 186 e seguenti della Legge organica comunale (LOC) e dalla Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP).

Art. 2 Oggetto e scopo

a. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Cureglia, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.

b. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3 Utilizzazione e principi

a. Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio e del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

b. Il Municipio allestirà di volta in volta uno specifico messaggio municipale che verrà sottoposto per votazione al Consiglio comunale.

Art. 4 Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo può delegare il compito ad un servizio o a singole persone responsabili.

Art. 5 Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6 Registrazione

a. Le riprese effettuate mediante videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore.

b. Se le registrazioni si riferiscono a fatti inerenti al diritto civile, amministrativo o penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi

- a. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
- b. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, che interessano il Comune di Cureglia o nei quali è coinvolto, è ammessa la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui siano necessari allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
- c. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento vanno resi anonimi.

Art. 8 Protezione dei dati

- a. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designati, prende tutte le misure necessarie per evitare gli abusi, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali. Esso sorveglia inoltre che non ci sia trattamento delle registrazioni non consentito o non conforme alle finalità.
- b. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Per il Consiglio comunale di Cureglia:

Il Presidente:

Lorenzo Moor

Il Segretario:

Urs Strozzege

Cureglia, 3 luglio 2013

urs/regolamenti/videosorveglianza 22.11.2013 definitivo

Risoluzione municipale no. 3 del 9 luglio 2013

Regolamento approvato dal Consiglio comunale di Cureglia nella seduta del 5 novembre 2013

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 91-re-12512 del 3 dicembre 2013